

## **Allegato A**

### **CASE DI QUARTIERE: ULTERIORI INDIRIZZI RELATIVI ALLA GOVERNANCE, ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI ED ALL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.**

#### **MODELLO DI GOVERNANCE DELLA CASA DI QUARTIERE**

##### **Rapporti con il Quartiere**

Il Quartiere rappresenta la sede per la governance del percorso per la costituzione delle Case di Quartiere e per la definizione - attraverso le convenzioni - delle modalità di gestione delle medesime, che dovranno essere improntate - sulla base degli indirizzi del Consiglio di quartiere espressi nel Programma obiettivo e in specifici atti di indirizzo - ad una coprogettazione costante e dinamica tra il Quartiere, i gestori e le realtà del territorio al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

Il Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel rispetto della Carta dei valori, del pluralismo, nell'ambito delle linee di indirizzo sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi concessi approvate dai Consigli di Quartiere e concordate periodicamente - nelle modalità definite in convenzione - con il Quartiere. Ha altresì il compito di garantire la funzione sussidiaria della Casa di Quartiere quale servizio comunale autogestito e aperto al territorio, realizzando le attività proposte al Quartiere in occasione dell' Avviso pubblico e perfezionate in sede di coprogettazione.

Il Quartiere si riserva l'utilizzo gratuito degli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali o per interventi e progetti di interesse del Quartiere, concordandone le modalità nella convenzione con il Gestore.

Il Gestore può stipulare - in raccordo con il Quartiere nelle modalità definite in convenzione - accordi di collaborazione con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio, al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili.

Gli accordi di collaborazione sopra citati definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto dell'accordo e gli impegni dei soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti ed indiretti della gestione.

La programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere deve essere presentata al Quartiere competente entro il 31/12.

La programmazione delle attività potrà essere modificata e integrata durante l'anno previa comunicazione al Quartiere.

Entro il 30/04 di ogni anno il gestore dovrà presentare al Quartiere il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte e il piano di reinvestimento degli utili concordato preventivamente con il Quartiere nelle modalità definite in convenzione.

##### **Trasparenza**

Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, ecc.) sono pubblicati sul Sito del Quartiere.

##### **Assemblea Civica della Casa di Quartiere**

Per ciascuna Casa di Quartiere è istituita un'Assemblea civica, a cui possono aderire i cittadini frequentatori che richiedono l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dagli Uffici di Quartiere. L'iscrizione all'elenco è, in particolare, aperta ai soggetti indicati dallo Statuto Comunale quali titolari dei diritti di partecipazione ed in particolare:

- i cittadini residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa;
- i cittadini residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- i cittadini non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea civica gli iscritti all'Elenco da almeno 30 giorni.

Sono invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.

L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere al momento del suo insediamento definisce, di concerto con i soggetti coinvolti nella gestione della Casa di Quartiere la **Carta dei Valori della Casa di Quartiere** cui si dovranno ispirare la gestione e le attività. La Carta dei Valori dovrà essere costruita sulla base dei principi emersi dal Laboratorio Spazi e richiamati nella Delibera di indirizzo per la costituzione delle Case di Quartiere: *Progetto di interesse generale; Ritorno sociale; Autonomia e autodeterminazione; Accessibilità e universalità; Democrazia e partecipazione; Trasparenza nella gestione e nella presa di decisioni; Rendicontazione e comunicazione; Lavoro in rete; Senza scopo di lucro. Dovranno inoltre essere pienamente garantiti i diritti e il rispetto della dignità della persona: nello spazio, nel suo uso, gestione e governance, devono essere soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, la sostenibilità ambientale, il rispetto dell'equità di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) in chiave antifascista, antisessista e antirazzista.*

L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Quartiere almeno due volte l'anno, indicativamente:

- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;
- in aprile/maggio per l'illustrazione del Bilancio consuntivo della Casa di Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili, precedentemente presentati al Quartiere.

L'Assemblea elegge un Portavoce, che sarà invitato ai lavori del Comitato di Gestione a titolo consultivo.

### **SOGGETTO GESTORE DELLA CASA DI QUARTIERE**

Il soggetto gestore della Casa di Quartiere può essere una singola Associazione ovvero una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita ad hoc ovvero una Associazione di promozione sociale costituita ad hoc di cui saranno soci le associazioni della compagine di progetto risultante dalla fase della coprogettazione ed i cittadini frequentatori attivi della casa.

Nel caso la gestione venga affidata a più soggetti associativi può essere costituita una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), fermo restando che l'Associazione responsabile in via diretta dei rapporti convenzionali con il Quartiere è l'Associazione che ha presentato la proposta in continuità nel caso dei Centri classificati come tali, ovvero, nel caso dei Centri in riprogettazione, l'Associazione individuata come Capofila nella fase di valutazione e coprogettazione.

L'ATS è, infatti, una forma giuridica 'snella' e 'temporanea' che risponde alle esigenze di collaborazione ed integrazione tra soggetti di diversa natura al fine dello svolgimento di un progetto comune; prevede un mandato di rappresentanza ad una organizzazione capofila

nei confronti del Comune, conferito ai fini della conduzione della Casa di Quartiere, con i seguenti compiti:

- la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la gestione della Casa di Quartiere;
- la presentazione della programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere;
- la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività svolte;
- la redazione dei documenti finanziari integrati relativi al preventivo ed al consuntivo della gestione finanziaria della casa di quartiere;
- il coordinamento amministrativo generale, comprese le modalità di contribuzione dei soggetti componenti l'ATS alle attività e alle spese per la gestione della Casa di Quartiere;
- il coordinamento generale delle attività svolte nella Casa di Quartiere;
- la potestà di partecipare a bandi di finanziamento gestendo i relativi adempimenti amministrativo contabili.

L'atto di costituzione dell'ATS, da redigere nelle forme della scrittura privata registrata e da allegare alla convenzione, deve indicare come capofila l'associazione che gestisce l'attuale centro sociale in caso di continuità o l'associazione capofila del progetto risultante in esito alla co-progettazione in caso di riprogettazione.

L'atto di costituzione dell'ATS deve inoltre prevedere i seguenti elementi:

- il Comitato di Gestione è costituito dai rappresentanti legali o delegati dei soggetti partecipanti ed è presieduto dal rappresentante legale/delegato dell'associazione capofila.
- la disciplina in caso di recesso od esclusione dei soggetti facenti parte l'ATS: l'associazione capofila stipula la convenzione in nome e per conto dell'ATS pertanto dovrà rimanere la medesima per l'intera durata della convenzione. In caso di recesso dell'associazione capofila decade il Comitato di Gestione e sarà pertanto necessario emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di co-progettazione. Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno comportare mutamenti dell'assetto delle attività e della programmazione concordata con il Quartiere;
- alle riunioni del comitato di gestione sono invitati a partecipare il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati e il portavoce dell'Assemblea civica della Casa di Quartiere.

L'Associazione concessionaria può comunque stipulare – con le modalità definite in convenzione - accordi di collaborazione con altri soggetti associativi e civici, enti e istituzioni in cui definiscono quanto necessario in relazione a specifiche attività od iniziative da svolgere all'interno della Casa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo :

### **Case di quartiere “in continuità”**

Le convenzioni con le Case di Quartiere derivanti dalla evoluzione dei Centri Sociali classificati “in continuità” possono essere stipulate:

- con il soggetto gestore dell'ex Centro Sociale

In tal caso le collaborazioni con altri soggetti associativi e civici in genere per la realizzazione di attività integrative e ampliative sono regolate da specifici accordi;

- con il soggetto gestore dell'ex Centro Sociale, in qualità di Associazione capofila di una ATS di cui fanno parte gli altri soggetti ammessi nella compagine di progetto con proposte integrative/ampliative.

I rapporti di collaborazione con ulteriori soggetti interessati a svolgere attività integrative od ampliative all'interno della casa di quartiere, ma che non intendono entrare a far parte dell'ATS sono regolati da specifici accordi.

### **Case di quartiere "in riprogettazione"**

Le convenzioni con le Case di quartiere derivanti dalla evoluzione dei centri sociali classificati "in riprogettazione" possono essere stipulate:

- a) Con un'ATS avente come capofila l'associazione capofila del progetto risultante dalla fase di coprogettazione e composta dalle associazioni facenti parte della compagine di progetto. Eventuali collaborazioni con soggetti diversi per lo svolgimento di attività ulteriori all'interno della casa di quartiere sono regolate da specifici accordi;
- b) Con un'associazione di promozione sociale costituita ad hoc per la gestione della casa di quartiere di cui saranno soci le associazioni della compagine di progetto risultante dalla fase della coprogettazione ed i cittadini frequentatori attivi della casa.

## **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLE CASE DI QUARTIERE**

### **1. Somministrazione riservata ai soci**

#### **Profili statutari**

In relazione agli **aspetti statutari** delle associazioni di promozione sociale (APS) ai fini della somministrazione di alimenti e bevande considerata non commerciale, si fa riferimento al Codice del terzo settore ( D.lgs. 117/2017, artt. 24, 35 e 85) pertanto gli Statuti dovranno risultare conformi a tale fonte normativa.

#### **Adempimenti amministrativi**

In caso di Associazione/Circolo aderente ex art.2 (finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno) e conforme all'art.148 TUIR (per gli aspetti statutari conforme al CTS) sia che questa sia svolta direttamente che da un soggetto terzo:

- non occorre il possesso dei requisiti professionali ex art.71 D.lgs 59/2010;
- non è richiesta la destinazione d'uso 5c dei locali.

In caso di Associazione/Circolo non aderente ex art.3, ma con le caratteristiche di ente non commerciale ex art.148 TUIR (per gli aspetti statutari conforme al CTS):

- solo se l'attività di somministrazione è affidata a soggetti terzi (gestione indiretta) occorre il possesso dei requisiti professionali ex art.71 D.lgs 59/2010 ;
- è richiesta la destinazione d'uso 5c dei locali

Per la destinazione d'uso è possibile comunque fare riferimento all'art. 71 del Codice del Terzo Settore

### **2. Somministrazione in deroga** (ossia pubblica non soggetta ai criteri di programmazione comunale ex art. 4 L.R. 14/2003):

La **Somministrazione in deroga** configurandosi come attività commerciale dovrà rappresentare un'opportunità residuale poiché mal si concilia con la funzione delineata per le case di quartiere. L'attività di somministrazione in deroga può essere svolta

**direttamente** dall'Associazione di Promozione Sociale attraverso la presentazione di apposita SCIA o **indirettamente** da parte di soggetti terzi che possono essere individuati anche in un'altra Associazione Non Profit. In questo caso:

- l'Associazione di Promozione Sociale presenta la SCIA di apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga;
- il soggetto terzo presenta la SCIA di subingresso per affittanza nell'attività di somministrazione in deroga;
- tra i 2 soggetti intercorre una scrittura privata registrata (non notarile)

La *somministrazione in deroga* non prevede la necessità della specifica destinazione 5c ai fini dello svolgimento dell'attività.

**3. Somministrazione a titolo gratuito o ad offerta libera** Se vi è un'offerta di **piccolo ristoro a titolo gratuito** (con esclusione dell'offerta libera) l'attività di somministrazione può essere effettuata a favore di associati e non, senza la necessità di presentare la SCIA o la Notifica sanitaria, quando tale tipo di somministrazione ha carattere sporadico.

In caso di somministrazione pasti a titolo gratuito o ad offerta libera occorre presentare la notifica ASL se il soggetto erogatore è diverso da colui che gestisce la somministrazione per soli soci.

#### **4. Rapporto con manifestazioni temporanee aperte al pubblico**

È possibile organizzare delle manifestazioni temporanee rivolte al pubblico anche con somministrazione (es. pranzi di beneficenza/autofinanziamento, mercatini per vendita di merce donata o di proprietà per autofinanziamento e non a carattere professionale) ed anche nell'area cortilizia adiacente (purché ad uso esclusivo del circolo e non visibile dalla pubblica via), purché sia sospesa momentaneamente l'attività circolistica che – per definizione - è riservata ai soci.

In tal caso, si prevede la presentazione di apposita domanda al SUAP per l'autorizzazione di una manifestazione con anche somministrazione temporanea.

Nell'ambito della manifestazione temporanea si può prevedere anche l'allestimento di stand con un limite temporale di 180 gg. (L.R.15/2013 – *Semplificazione della disciplina edilizia*).

Trattenimenti musicali (senza ballo): possono essere svolti attraverso la presentazione al Suap dell'apposita Scia, purché l'attività sia complementare all'attività istituzionale dell'Associazione.

#### **5. Delimitazione degli spazi per la somministrazione**

Essendo la casa di quartiere aperta anche all'accesso di persone diverse dai soci dell'associazione titolare dell'attività di somministrazione a carattere circolistico, occorre delimitare con apposita cartellonistica gli spazi dedicati esclusivamente all'attività di somministrazione e, come tali, accessibili ai soli soci. È possibile posizionare macchinette erogatrici di caffè/alimenti, purché poste in locali diversi da quelli in cui si svolge la somministrazione per soli soci. A livello amministrativo, occorre inviare una semplice comunicazione al Suap.